

Efficienza energetica negli edifici, ecco i tre nuovi decreti

A breve in Gazzetta Ufficiale l'APE 2015, le nuove metodologie di calcolo e i requisiti minimi, gli schemi di relazione tecnica di progetto

di Rossella Calabrese

03/07/2015 - Dopo aver acquisito l'intesa della Conferenza Unificata e le firme dei Ministri competenti, stanno per essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale i tre decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che completeranno il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici.

Attestato di Prestazione Energetica – APE

Il **primo decreto** ([scarica bozza del 26 giugno 2015](#)) contiene le nuove linee guida nazionali per l'Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (**APE 2015**). Il nuovo modello di APE - spiega il Ministero - sarà uguale **per tutto il territorio nazionale** e offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l'efficienza dell'edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.

Le **classi energetiche** passeranno da sette a **dieci**, dalla **A4 (la migliore)** alla **G (la peggiore)**. Il **certificatore** incaricato di redigere l'APE dovrà **effettuare almeno un sopralluogo** presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione.

L'APE dovrà indicare le **proposte per migliorare l'efficienza energetica** dell'edificio, distinguendo le ristrutturazioni importanti dagli interventi di riqualificazione energetica, e le informazioni su **incentivi** di carattere finanziario per realizzarli.

Infine, il decreto definisce uno **schema di annuncio di vendita e locazione** che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici, e istituisce un database nazionale dei certificati energetici (SIAPE).

Metodologia di calcolo e requisiti minimi delle prestazioni energetiche

Il **secondo decreto** ([scarica bozza del 26 giugno 2015](#)) definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. Il decreto rafforza gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, **ottimizzando il rapporto costi/benefici** degli interventi, per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.

Inoltre, il decreto punta ad una applicazione delle norme immediatamente operativa e **omogenea in tutte le Regioni**, per ovviare all'attuale frammentazione normativa dovuta all'ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE.

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il rispetto dei requisiti minimi andrà verificato confrontando l'edificio con un **edificio di riferimento** (identico per geometria, orientamento, ubicazione, destinazione d'uso). Per gli edifici interessati da semplici riqualificazioni energetiche, relative all'involucro edilizio e agli impianti tecnici, sono indicati i requisiti minimi.

Schemi di relazione tecnica di progetto

Il **terzo decreto** ([scarica bozza del 26 giugno 2015](#)) fornisce schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono stati predisposti in funzione delle **diverse tipologie di opere**: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.

Gli Edifici a Energia Quasi Zero

“Con l’emanazione di questi provvedimenti - si legge nella nota del Ministero - si compie un passo importante verso l’incremento degli Edifici a Energia Quasi Zero. Infatti, a partire dal **1° gennaio 2021** i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per gli **edifici pubblici** tale scadenza è anticipata al **1° gennaio 2019**”.

I tre provvedimenti entreranno **in vigore il 1° ottobre 2015** e “consentiranno all’Italia di essere completamente in linea con le direttive europee in materia” - conclude il comunicato.